

CCLXII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 13 APRILE 1978

Presidenza del Vicepresidente Serra

i n d i

del Vicepresidente DESSANAY

I N D I C E

Disegno di legge: "Ordinamento degli Uffici e Stato giuridico del personale regionale".
(169) (Continuazione della discussione):

SPINA	2
CORONA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	2
PRESIDENTE	3
MARRACCINI	3
PIREDDA	4
BERLINGUER	8
LIPPI	8
SABA	8
GIANOGLIO, relatore di maggioranza	9
BIGGIO	9
FADDA	9
SODDU, Presidente della Giunta	15
MARINI, relatore di maggioranza	22
USAI	27
Pareri delle Commissioni	1

La seduta è aperta alle ore 10 e 30.

MULEDDA, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 marzo 1978, che è approvato.

Pareri delle Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni hanno espresso i seguenti pareri favorevoli:

2 NONA COMMISSIONE PERMANENTE

2 L.R. 4 febbraio 1975, n. 5 - E.O. "OO.
3 RR." di Cagliari. Richiesta autorizzazione al-
3 l'istituzione di un nuovo servizio tecnico am-
4 ministrativo per l'attivazione del funzionamento
8 del nuovo ospedale (P/42).

8 L.R. 4 febbraio '75, n. 5 - E.O. "Zonchel-
9 lo" di Nuoro. Richiesta di autorizzazione alla
9 trasformazione di n. 1 posto d'organico di assi-
9 stente sociale in n. 1 posto d'organico di aggiun-
to iniziale (P/43).

L.R. 4 febbraio '75, n. 5 - E.O. "OO.RR."
di Sassari. Istituzione del servizio di recupero rie-
ducazione funzionale e fisioterapia annesso alla
divisione di Ortopedia-Traumatologia (P/44).

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE

Piano di rinascita (V Programma esecutivo)

“Piano” per la diffusione della sperimentazione aziendale nei comparti cerealicolo, olivicolo, bieticolo, agrumicolo e della soia. Comparto cerealicolo: relazione annuale per la Commissione agricoltura.

SETTIMA COMMISSIONE PERMANENTE

Art. 14 L. 24 giugno '74 - Tit. 6.2.5/I lett. a 1) Piombozincifera sarda. 2) Soc. R.I.M.I. SA. programma attività 1978 (P/47).

Continuazione della discussione del disegno di legge: “Ordinamento degli Uffici e Stato giuridico del personale regionale”. (169)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: “Ordinamento degli Uffici e stato giuridico del personale”, relatori di maggioranza l'onorevole Marini e l'onorevole Gianoglio; relatore di minoranza l'onorevole Offeddu.

Suspendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 35, viene ripresa alle ore 11).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Ricordo che all'articolo 1, di cui è stata data lettura nella seduta precedente, gli onorevoli Spina, Tedesco e Mela hanno presentato l'emendamento numero 9, tendente a sopprimere le parole: “dagli organi di governo”.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spina per illustrare quest'emendamento.

SPINA (D.C.). Signor Presidente, l'emendamento è stato presentato soltanto per avere dei chiarimenti sulla dizione che appare nel testo della legge, al secondo comma, dizione che può originare qualche equivoco. Sembrerebbe una norma programmatica (così come molte altre che sono nel testo), con un sapore quasi di articolo giornalistico o sindacalizzante i problemi, laddove dice “organi di governo”, ché l'espressione normale “organi di governo” sta per “governo della Repubblica”. In una espressione giornalistica, infatti, “organi di governo” o “gover-

no” stanno ad indicare tutto il governo nel suo insieme.

Ecco, allora, la preoccupazione è questa: laddove dice “secondo gli obiettivi fissati dagli organi di governo nel processo di sviluppo”, io non vorrei che l'indicazione possa un domani intendersi riferita ad un processo di sviluppo che viene fissato nei suoi obiettivi dal governo della Repubblica. Se l'interpretazione è “governo regionale”, “Giunta regionale” (e mi pare che cassare le parole “dagli organi di Governo” sia sufficiente per esprimere il concetto che il processo di sviluppo e la programmazione sono all'interno dell'autonomia regionale), io posso essere d'accordo anche nel lasciare questa formula, ma ci vuole una precisazione da parte degli estensori (in questo caso, essendo identico l'articolo, da parte della Giunta), ed in questa ipotesi io potrei anche ritirare l'emendamento. Se comunque l'emendamento venisse accolto dal Consiglio e dai colleghi, nulla muterebbe: anzi, a mio avviso, rimarrebbe più chiaro che il processo di sviluppo è regolato dalla Regione e non dagli organi di Governo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, io devo confessare che non ho ben capito l'illustrazione fatta dall'onorevole Spina, anche perché non ho neanche il testo di questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, l'onorevole Spina potrebbe sintetizzare nuovamente, ma tengo a precisarle che non è colpa dell'onorevole Spina, bensì dei colleghi che si avvicinano a parlare all'Assessore Corona mentre l'Assessore medesimo sta ascoltando il dibattito in Consiglio.

Quindi, pregherei i colleghi di lasciare lavorare l'Assessore.

SPINA (D.C.). Io ho percepito che l'Asses-

VII LEGISLATURA

CCLXII SEDUTA

13 APRILE 1978

sore Corona era molto più attento ad altre ipotesi di lavoro che non ...

PRESIDENTE. Costretto ad essere attento, costretto ad essere attento.

SPINA (D.C.). Che non a quanto io dicevo, tant'è che io cercavo di dilazionare, di rallentare l'esposizione ...

PRESIDENTE. Per cortesia, gli onorevoli colleghi sono pregati di prendere posto nei banchi. Se ci sono affari urgenti da trattare, si possono anche accomodare fuori dall'Aula.

Gli onorevoli colleghi sono pregati di prendere posto nei banchi! Prego, onorevole Spina.

SPINA (D.C.). In sintesi, con quest'emendamento si intende sollecitare un chiarimento da parte della Giunta o con l'accoglimento dell'emendamento stesso o con un'interpretazione chiarificatrice della dizione proposta dalla Giunta medesima. Bisogna chiarire che la dizione "organi di governo" non intende ciò che giuridicamente è "organi di governo" (il Governo della Repubblica), ma invece il "governo della Regione". La formula, ripeto, non è giuridicamente perfetta, perché il governo della Regione si chiama Regione o Giunta regionale, ma un chiarimento dell'Assessore o l'accoglimento dell'emendamento potrebbero definire tutta la questione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marraccini. Ne ha facoltà.

MARRACCINI (D.C.). Credo, signor Presidente, che i chiarimenti che il collega Spina ha dato sull'interpretazione di questo articolo primo siano sufficienti a tranquillizzare coloro che, da un'attenta lettura della legge, possano e debbano trarne delle conclusioni positive.

Quindi io pregherei l'onorevole Spina, dopo questi chiarimenti che hanno puntualizzato i termini cui vuol riferirsi la legge, di ritirare l'emendamento.

SPINA (D.C.). D'accordo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta riconferma il testo originale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SPINA, *Segretario*:

Art. 2

(Principi del decentramento).

In applicazione dell'articolo 5 della Costituzione e dell'articolo 44 dello Statuto speciale, la Regione, oltre al potenziamento delle autonomie locali, attua nei propri servizi un ampio decentramento amministrativo, conservando prevalentemente compiti d'indirizzo, coordinamento e controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SPINA, *Segretario*:

Art. 3

(Criteri dell'organizzazione amministrativa)

Sono criteri fondamentali dell'organizzazione amministrativa regionale:

a) la chiarezza nella gestione amministrativa e, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio

nei casi e nei limiti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la pubblicità negli atti e nei procedimenti;

b) la responsabilizzazione e qualificazione del personale;

c) l'efficienza funzionale, anche attraverso la mobilità e la rotazione del personale;

d) la valorizzazione del momento collegiale;

e) il progresso delle tecniche organizzative e procedurali per la semplificazione dell'attività;

f) l'economicità della gestione evitando duplicazioni di competenze e dispendio di mezzi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Piredda - Tedesco - Spina:

“Primo comma, lettera ‘e’: ‘sostituire la lettera ‘e’ con l’espressione: ‘e) il costante e massimo recepimento delle più moderne tecniche organizzative e procedurali al fine di rendere sempre più efficiente, spedita e semplificata l’attività’ ”. (19).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Piredda per illustrare questo emendamento. Ne ha facoltà.

PIREDDA (D.C.). In effetti, è soltanto un emendamento di chiarificazione, che conserva sostanzialmente il testo.

Ho presentato l'emendamento perché mi sembra esista un contrasto tra le prime due righe (“Sono criteri fondamentali dell'organizzazione amministrativa regionale”) e l'attuale testo della lettera e). Ora, dire che è criterio fondamentale il progresso delle tecniche, mi sembra non molto preciso; più esatto dire che è criterio fondamentale l'attività amministrativa, l'aggiornamento tecnico, il recepimento delle tecniche organizzative e così via.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di par-

lare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta è d'accordo, anche perché effettivamente la dizione non è molto chiara e soprattutto perché il significato vero che si voleva dare all'articolo 3 ed alla lettera e) è proprio quello che ha testé illustrato l'onorevole Piredda. Pertanto, la Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 3, modificato dall'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

SPINA, *Segretario*:

Art. 4

(Articolazioni dell'organizzazione).

L'organizzazione amministrativa regionale si articola in servizi e settori:

— i servizi sono le unità operative fondamentali preposte alla gestione di una o più materie attribuite alla competenza del Presidente della Giunta e degli Assessori;

— i settori sono articolazioni dei servizi, ed hanno lo scopo di assicurare un più proficuo e rapido svolgimento di attività affini e interdipendenti nell'ambito di una stessa materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4 bis.

SPINA, *Segretario*:

Art. 4 bis

(Istituzione dei servizi).

I servizi sono istituiti, modificati o soppressi — tenuto esclusivamente conto delle obiettive esigenze funzionali ed istituzionali — con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta medesima.

La proposta relativa è formulata dall'Assessore al personale, sentiti il Comitato per l'organizzazione e il personale e la Commissione competente del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marraccini. Ne ha facoltà.

MARRACCINI (D.C.). Soltanto per chiedere agli Uffici del Consiglio che, in sede di coordinamento del provvedimento, laddove è scritto, come qui nel secondo comma, "dall'Assessore al personale," sia più propriamente usato l'inciso "dall'Assessore competente in materia di personale". Questo anche perché negli articoli successivi si ripete questa dizione ed è molto bene non attribuire a un Assessore un'etichetta che potrebbe essere variata; è molto più logico attribuirgli una competenza, che si porta appresso costantemente.

Ciò, logicamente, anche laddove si trovassero Assessori competenti in altre materie.

In sede di coordinamento credo che quest'istanza possa essere recepita.

PRESIDENTE. Se il Consiglio è d'accordo, se ne terrà conto in sede di coordinamento.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non è d'accordo, perché questo significherebbe che la proposta viene fatta da ogni singolo Assessore in Giunta, senza l'Assessore al

personale, che è quello che alla fine deve tenerne conto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.), *relatore di maggioranza*. Onorevole Assessore, il significato è proprio quello che lei vuole intendere, ma è detto in modo diverso: "Assessore competente in materia di personale", ecco, e poi ripetiamo sempre Assessore competente.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, in sede di coordinamento si terrà conto della proposta.

Metto in votazione l'articolo 4 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4 ter.

SPINA, *Segretario*:

Art. 4 ter

(Istituzione dei settori).

I settori sono istituiti, modificati o soppressi, in base ad effettive esigenze operative, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

La proposta relativa è formulata dall'Assessore competente in materia di personale, su richiesta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione, previo parere del Comitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4 quater.

SPINA, *Segretario*:

Art. 4 *quater*

(Indirizzo politico-amministrativo).

I componenti della Giunta esercitano la direzione politica, indicano gli obiettivi da raggiungere, verificano i risultati conseguiti, chiamano a risponderne i coordinatori. Partecipano, qualora lo ritengano opportuno, alle riunioni del Consiglio dei servizi e dei Comitati di servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

SPINA, *Segretario*:

Art. 5

(Istituzione del servizio legislativo, della ragioneria generale, e di organizzazione e metodo e del personale)

In deroga alla norma dell'articolo 4 *bis*, sono istituiti i seguenti servizi:

- a) Servizio legislativo;
- b) Servizio della Ragioneria generale;
- c) Servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Al servizio della Ragioneria generale è preposto un coordinatore generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono stati soppressi.

Si dia lettura dell'articolo 12.

SPINA, *Segretario*:

Art. 12

(Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale).

L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale collabora all'attività del Presidente per:

a) i rapporti con il Parlamento, il Governo, le Regioni, e le altre Autorità politiche e militari;

b) gli affari riservati;

c) il cerimoniale e le pubbliche relazioni;

d) l'amministrazione dei fondi per le spese di rappresentanza.

Salvo il disposto di cui all'articolo 80, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'Ufficio di Gabinetto.

Al Capo di Gabinetto è attribuita l'indennità di cui al quarto comma dell'articolo 26, da corrispondersi per 12 mensilità, in sostituzione dell'indennità di gabinetto.

PRESIDENTE. All'articolo 12 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Spina - Melis Antonio - Floris Mario:

“Al punto a) del primo comma sopprimere la parola ‘altre’ ”. (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spina per illustrare l'emendamento.

SPINA (D.C.). E' una modifica di lieve entità. Nell'articolo 12 mi pare necessario abolire la parola “altre”, quindi i rapporti — oltre che con il Parlamento, il Governo e le Regioni — avverranno anche con “le autorità”, non le altre “autorità”.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 12, modificato dall'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

SPINA, *Segretario*:

Art. 13

(Segreterie Particolari).

Le segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata rispettivamente del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.

Non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi né sostituirsi agli stessi.

Al segretario particolare, non dipendente dall'Amministrazione regionale, è attribuito il trattamento economico relativo alla quinta classe di stipendio della VI fascia funzionale.

Salvo il disposto dell'articolo 80 restano ferme le disposizioni in vigore concernenti le segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

SPINA, *Segretario*:

Art. 14

(Ufficio Stampa)

Nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Ufficio Stampa della Regione, che mantiene i rapporti con gli organi di diffusione, e in modo corretto e obiettivo cura l'informazione sull'attività dell'istituto regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Spina - Melis Antonio - Floris Mario:

“Dopo le parole: ‘con gli organi di diffusione, e’, sopprimere le parole ‘in modo corretto e obiettivo’ ”. (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spina per illustrare questo emendamento.

SPINA (D.C.). Signor Presidente, non è che con l'emendamento si voglia togliere la capacità all'Ufficio Stampa di agire in modo corretto ed obiettivo; si vuole anzi confermare che detto Ufficio agisce in modo corretto ed obiettivo. Non vi è, se non in senso giornalistico, proprio trattandosi di sostanza, motivo di mettere in legge una norma, che è logica, sulla correttezza e sull'obiettività degli Uffici che sono preposti all'attività della Regione. Io mi rendo conto che, forse, “in modo obiettivo” potrebbe anche rimanere.

In ogni caso, rimane precisato che la dizione non è che venga eliminata per togliere la correttezza e l'obiettività, ma per confermare che tutti gli Uffici della Regione devono procedere sempre, senza che sia detto in legge con un arti-

VII LEGISLATURA

CCLXII SEDUTA

13 APRILE 1978

colo, "in modo corretto ed obiettivo".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato or ora presentato un altro emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Marracchini - Marini - Gianoglio - Berlinguer:

"Sostituire le parole "e in modo corretto e obiettivo" con le parole "e in modo obiettivo, imparziale e concreto" ". (18)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer per illustrare quest'emendamento.

BERLINGUER (P.C.I.). Brevemente, signor Presidente, per ricordare che l'emendamento è dettato dall'esigenza di tradurre in legge quanto inserito nell'ordine del giorno approvato nella seduta di ieri e per rendere coerente, quindi, l'impegno assunto con la previsione normativa.

In sostanza, si è operata una sostituzione nella dizione originaria, trasferendo nell'articolo di legge quella prevista nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Signor Presidente, solo per esprimere il mio dissenso da questi due emendamenti: sia dal primo che dal secondo. Io li ritengo, oltre che pleonastici, inutili e direi persino ridicoli.

Il fatto della correttezza e dell'obiettività è un fatto politico ma è, soprattutto, un fatto morale. O questa obiettività e correttezza è nella volontà degli organi politici, che la esprimono attraverso il loro Ufficio stampa, oppure non esiste. Se questa correttezza esiste, rimane, vi sia una norma legislativa che la indica o non vi sia; se la correttezza non c'è, la legge può dire tutto quello che vuole, ma l'informazione sarà sempre scorretta e non obiettiva. Io, quin-

di, oltre che per le ragioni che sono state significate dal collega Spina, credo che — anche per onorare la correttezza e la serietà dell'istituzione — la soluzione migliore sia quella di lasciare l'articolo così com'è, magari eliminando le parole "in modo corretto ed obiettivo". Guai a noi se dovessimo anche lontanamente supporre che il modo non sia corretto ed obiettivo. Per cui io sosterrai l'emendamento che chiede la soppressione delle parole: "in modo corretto ed obiettivo".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Per esprimere il mio avviso personalissimo sull'opportunità, sostenuta dall'emendamento primo, di eliminare le parole: "in modo corretto ed obiettivo" e di non sostituirle con altre. Ciò per il semplice fatto che questo è un Ufficio nell'ambito della Presidenza della Giunta, quindi sottoposto ad un controllo politico di responsabilità, che svolge la sua attività assumendosi le responsabilità che gli derivano. A questo modo, quando arriveremo al Comitato per l'organizzazione, dovremo mettere: "Il Comitato per l'organizzazione assume le sue decisioni con senso di responsabilità e realismo"; quando arriveremo ai coordinatori, dovremo dire: "I coordinatori svolgono il loro ruolo con responsabilità e con ponderatezza"; quando arriveremo a qualsiasi organo responsabile, ci dovremo mettere gli aggettivi della sua attività. Questo fatto di voler aggettivare lo svolgimento di compiti, dovrebbe riguardare allora tutte le istanze che esprimono responsabilità.

Ora, o questo Capo Ufficio Stampa è una persona irresponsabile e non ne risponde o ne risponde qualcun altro al suo posto, oppure non si capisce perché questo Ufficio Stampa non debba svolgere il suo ruolo secondo l'etica professionale, così come secondo l'etica professionale e secondo l'ambito delle proprie competenze e responsabilità deve agire chiunque svolga secondo regole precise i propri compiti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.), *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, io credo che noi dobbiamo avere presente che parliamo di diversi livelli: c'è un "livello personale" dei funzionari, e credo nessuno voglia mettere in discussione né la correttezza né la capacità del Capo Ufficio Stampa o degli altri suoi collaboratori, e così pure di tutti gli altri dipendenti della Regione, e quando ne parliamo diamo per scontato che rispettano il segreto d'ufficio, che fanno il lavoro come deve essere fatto, e così via; questo è un livello che credo la legge dia per scontato. Ma qui si tratta di un altro "livello", e credo che i colleghi che vogliono togliere la dizione "in modo corretto ed obiettivo" (come il collega Spina o anche il collega Saba) non abbiano considerato il valore politico di un'affermazione di questo tipo. Siccome a questo valore politico poteva nuocere la non chiarezza del termine: "corretto", noi abbiamo presentato un emendamento specificando il significato della dichiarazione politica, dicendo cioè che si tratta di imparzialità.

L'Ufficio Stampa non è l'Ufficio Stampa del Presidente della Regione, dell'Assessore o della Giunta: è un Ufficio Stampa di tutta l'Amministrazione regionale. E questa è un'affermazione politica! In questo senso abbiamo presentato quest'emendamento, e non certo per richiamare il Capo Ufficio Stampa o gli altri giornalisti all'etica professionale, cosa di cui noi siamo certi, perché se così non fosse l'Amministrazione avrebbe il dovere di prendere altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (P.S.D.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, non mi toglie i dubbi l'ultimo intervento del collega Gianoglio. Se nelle intenzioni c'era questa, di dare imparzialità all'organo, io pregherei il collega Gianoglio di vedere bene l'articolo, perché mettere, dopo la parola "diffusione", quest'inciso "in modo corretto ed obiettivo" ...

GIANOGLIO (D.C.), *relatore di maggioranza*. Abbiamo presentato un altro emendamento che forse lei non conosce.

BERLINGUER (P.C.I.). Ce n'è un altro, a firma Marraccini - Marini - Gianoglio - Berlinguer. Non è stato distribuito, è stato solo letto.

BIGGIO (P.S.D.I.). Onorevole Berlinguer, io ho una miriade di emendamenti e di proposte di emendamenti. Forse, non so ...

Comunque, io sarei per la soppressione per una questione di principio, per una questione di principio, perché mi rifiuto (e non soltanto in questo caso) di pensare che nella Presidenza della Giunta l'Ufficio Stampa possa essere scorretto e non obiettivo, qualunque, diciamo così, giro di parole o perifrasi si voglia usare.

Signor Presidente, io sono d'accordo con quanto hanno proposto i colleghi Spina, Melis e Floris. E' bene che in legge queste cose non le diciamo, è bene che abbiamo fiducia in quello che sarà fatto, anche se dagli emendamenti potrebbe trasparire altro, ma la sostanza, collega Gianoglio, rimane la stessa. Per questa ragione io sono favorevole all'emendamento del collega Spina.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.R.I.). Presidente, qui non si tratta di fiducia o sfiducia. In legge esistono delle norme precise, norme di principio, ed i principi non meritano assolutamente aggettivazione. Peraltro, si tratta di amministrazione pubblica, non si tratta di uffici politici, e quindi il richiamo alla correttezza e all'obiettività è assolutamente superfluo.

Siccome comunque si tratta di uffici che fanno capo al Presidente della Giunta, il clima di sfiducia o di non fiducia che richiama per alcuni l'opportunità di inserire quelle aggettivazioni, si rivolge direttamente al capo dell'Amministrazione, il quale è responsabile. Quindi mi sembra un assurdo richiamarle; sono pertanto per l'approvazione dell'emendamento soppres-

sivo senza nessuna ulteriore specificazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Io credo di poter esprimere a nome della Giunta un parere di rinuncia a pronunciarsi per l'una o per l'altra soluzione. Ci rimettiamo a quello che deciderà il Consiglio ...

PRESIDENTE. Va bene. La Giunta si rimette alla volontà del Consiglio.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ma voglio motivarlo! Se mi consente, signor Presidente, la fretta è una bellissima cosa, ma consenta che noi — come gli altri, almeno — possiamo esprimere il nostro giudizio.

PRESIDENTE. E' stato in qualche modo messo in discussione?

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Noi riteniamo che l'obiettività non sia una cosa classificabile: è una cosa del tutto soggettiva.

Un'informazione che può essere obiettiva per me, non lo può essere per un altro collega; non lo può essere per una parte politica mentre può esserlo per un'altra. Siamo del parere, certamente, che l'informazione debba essere obiettiva, debba essere corretta, debba avere tutti quegli attributi che qualunque funzione della pubblica amministrazione deve avere. Pertanto, il dirlo o il non dirlo per noi è perfettamente indifferente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Ha domandato di parlare l'onorevole Berlinguer per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BERLINGUER (P.C.I.). Signor Presidente,

per chiarire (non l'ho fatto in sede di illustrazione dell'emendamento) il nostro voto.

Concordo totalmente con quanto ha detto il collega Gianoglio e vorrei fare alcune precisazioni per quanto rilevato dagli altri colleghi. Il nostro emendamento non tende, assolutamente, a dare nessun giudizio su attività individuali dei responsabili di questo servizio. Ha una precisa volontà politica, che è quella di consacrare in legge quella che deve essere una funzione pubblica, di servizio pubblico dello strumento informazione. Occorre cioè programmare per l'avvenire un nuovo rapporto fra il momento istituzionale, tra l'istituto autonomistico e le masse popolari, attraverso lo strumento dell'informazione intesa come servizio pubblico.

Voglio ricordare a coloro che mi hanno detto che non era il caso di inserire in legge aggettivi di questo genere, che la legge 103 sulla riforma della RAI, altro servizio pubblico essenziale, parla testualmente di un servizio reso in modo obiettivo ed imparziale. Quello che è stato fatto nella legge 103 ...

LIPPI (Democrazia Nazionale). E' diverso! Non ci stiamo riferendo ad un organo pubblico di stampa.

BERLINGUER (P.C.I.). Sì, io posso essere d'accordo anche con lei che la riforma non sia stata attuata, posso essere d'accordo anche con lei, però è stata sancita in legge una volontà politica ben precisa, per dare al servizio di informazione un taglio molto chiaro. E' questa la volontà politica che ha dettato il nostro emendamento: non un giudizio sugli operatori dell'Ufficio Stampa, ma una volontà precisa del Consiglio che si realizzi un rapporto diverso, nuovo, fra le istituzioni e le masse popolari, improntata a questi principi, a questi caratteri dell'imparzialità, della obiettività e della concretezza.

Voglio ricordare, inoltre, che ci siamo rifatti all'indagine che è stata realizzata dalla Commissione informazione, che ha espresso un parere proprio in questi precisi termini.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do-

manda di parlare per dichiarazione di voto, metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 14, così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Gli articoli 15, 16 e 17 sono stati soppressi.

Si dia lettura dell'articolo 18.

SPINA, *Segretario*:

Art. 18

(*Gruppi di lavoro*).

Per lo svolgimento di compiti prevalentemente interdisciplinari di studio, programmazione, elaborazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività amministrative regionali, elaborazione di schemi, di disegni di legge, predisposizione ed eventuale svolgimento di attività per progetti, si provvede di norma con il metodo del lavoro di gruppo mediante la costituzione di appositi gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro sono costituiti per periodi determinati, con aggregazione di personale appartenente a fasce funzionali anche diverse.

Qualora i compiti affidati al gruppo di lavoro richiedano la particolare competenza tecnica o giuridica di estranei all'Amministrazione regionale, il gruppo di lavoro può essere integrato da docenti universitari o da esperti cui sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza

richiesta.

Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con decreto dell'Assessore al personale, sentito il Comitato per l'organizzazione e il personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale; con lo stesso o successivo decreto è determinato il compenso globale in relazione all'importanza dell'incarico affidato.

I gruppi di lavoro sono costituiti con provvedimento del coordinatore generale su conforme decisione del Consiglio dei servizi, se operano per la trattazione di affari interessanti uno o più servizi della Presidenza della Giunta o di uno stesso Assessorato; con provvedimento dell'Assessore al personale, su proposta dei Consigli dei servizi interessati, se operano per la trattazione di affari interessanti più Assessorati o uno o più Assessorati e la Presidenza della Giunta.

Contestualmente alla costituzione del gruppo di lavoro, viene nominato un coordinatore responsabile della regolare conduzione dei lavori. Ogni componente del gruppo risponde della collaborazione prestata per il conseguimento dei risultati.

Il gruppo risponde collegialmente della tempestività dei lavori, in relazione al termine fissato per il loro compimento.

Sugli affari deferiti ai gruppi di lavoro, eventuali decisioni di amministrazione attiva differmi dai pareri e dalle conclusioni dei gruppi medesimi, devono essere motivate.

PRESIDENTE. All'articolo 18 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Spina - Tedesco:

“Al 3° comma sostituire le parole ‘cui sia notoriamente riconosciuta’ con: ‘aventi’”. (4)

Emendamento soppressivo parziale Spina -

Tedesco:

“Al 4° comma, dopo le parole: “in relazione all’”, sopprimere le parole: “importanza dell’”. (5)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina per illustrare gli emendamenti.

SPINA (D.C.). Presidente, al terzo comma dell'articolo 18, per gli incarichi che vengono attribuiti, si determina una sorta di riconoscimento per decreto della qualifica “notoriamente riconosciuta” di esperto. Se invece della dizione “sia notoriamente riconosciuta” si dice “aventi”, il significato rimane lo stesso e non si usa una dizione che era molto in auge allorché, per notorietà, si nominavano gli accademici d'Italia.

L'altro emendamento riguarda il quarto comma: le parole “in relazione all'importanza dell'incarico affidato” determinano quasi una specie di “gara” e, nell'attribuzione degli emolumenti, bisognerebbe definire quale incarico è più importante di un altro per attribuirgli, conseguentemente, un'indennità, un compenso superiore. Allora io propongo che sia soppresso l'inciso “importanza del”: in questo modo non si muta nulla e il compenso globale viene attribuito in relazione all'incarico affidato, senza qualificare l'importanza dell'incarico medesimo. Se l'incarico è importante, in relazione all'incarico si avrà il compenso dovuto, senza definirlo *a priori* più o meno importante.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Siamo d'accordo. Accogliamo tutti e due gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 18, modificato dagli emendamenti. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 19 è stato soppresso. Si dia lettura dell'articolo 20.

SPINA, *Segretario*:

Art. 20

(Il Comitato per l'organizzazione ed il personale)

E' istituito il Comitato per l'organizzazione ed il personale presieduto dall'Assessore al personale.

Il Comitato è composto, oltre che dal suo Presidente, dai coordinatori generali, dal coordinatore del servizio organizzazione e metodo del personale, nonché da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

I membri del Comitato sono nominati con decreto dell'Assessore al personale, durano in carica tre anni, se rappresentanti del personale, e possono essere sostituiti da membri supplenti.

Il Comitato per l'organizzazione ed il personale:

a) formula proposte sulle iniziative e i provvedimenti da adottare per un costante adeguamento delle strutture dell'organizzazione regionale alle esigenze della collettività;

b) studia ed elabora proposte per l'applicazione di nuove tecniche amministrative, la semplificazione dei metodi di lavoro, la organizzazione delle strutture regionali ai fini di una migliore utilizzazione del personale;

c) studia ed elabora proposte concernenti la politica del personale e le tecniche relative alla selezione e formazione del personale stesso;

d) delibera i criteri di massima cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti di trasferi-

mento del personale tra i vari rami dell'Amministrazione, in relazione alle mutevoli esigenze dei servizi, e dei provvedimenti di trasferimento che comportino mutamento della sede di servizio;

e) formula proposte in ordine al distacco di personale di ruolo dell'Amministrazione regionale presso gli enti regionali, gli Organismi comprensoriali o comunque sottoposti al controllo della Regione, e per il comando di personale dai suddetti enti presso l'Amministrazione regionale;

f) propone l'istituzione dei corsi di cui all'articolo 43 e delibera sui programmi degli stessi;

g) indica i criteri generali cui attenersi nella costituzione dei gruppi di lavoro tra più rami dell'Amministrazione;

h) decide sui ricorsi contro le decisioni dei Consigli di servizio;

i) esercita, in quanto compatibili con la presente legge, le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle norme concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

l) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

E' in facoltà del Comitato istituire nel suo seno, anche in via permanente, sottocomitati per lo svolgimento di specifici compiti fra quelli di competenza del Comitato medesimo, fatta eccezione di quelli di cui alle lettere d), e), h), i), l).

Contro le decisioni del Comitato di cui alle lettere i) ed l) è dato ricorso alla Giunta regionale.

Funge da Segretario del Comitato un impiegato in servizio presso l'Assessorato al personale.

Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), b), c) ed f), il Comitato può avvalersi della consulenza di estranei alla Amministrazione regionale, per non più di due unità, cui sia notoriamente riconosciuta, per l'attività professionale svolta, la specifica competenza richiesta.

L'incarico di consulenza è conferito a tempo determinato, con decreto dell'Assessore al

personale, su proposta del Comitato per l'organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e non può superare la durata di un anno, ma può essere rinnovato; con lo stesso o successivo decreto è determinato il compenso.

PRESIDENTE. All'articolo 20 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Spina - Tedesco:

"Al nono comma sostituire le parole: 'cui sia notoriamente riconosciuto, per l'attività professionale svolta', con 'aventi' ". (6)

Emendamento aggiuntivo Spina - Tedesco - Mela:

"Al secondo comma, dopo le parole 'maggiormente rappresentativa nell'ambito' aggiungere: 'dell'Amministrazione' ". (11)

Emendamento aggiuntivo Gianoglio - Saba - Floris Severino:

"Al secondo comma dell'articolo 20 dopo le parole 'rappresentative nell'ambito regionale', aggiungere le parole 'nonché da 2 (due) eletti direttamente dal personale dipendente dall'Amministrazione regionale' ". (17)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianoglio per illustrare il suo emendamento.

GIANOGLIO (D.C.), *relatore di maggioranza*. Parlo per illustrare l'emendamento 17 e per dire che non sono d'accordo sull'altro emendamento che riguarda il secondo comma, quello cioè che dovrebbe portare alla dizione: "maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Amministrazione regionale".

Su questo articolo e su questo punto vi è stata in Commissione una lunghissima discussio-

ne e si sono scontrate due posizioni. Da una parte la posizione del Gruppo comunista, che riteneva che i rappresentanti dovessero essere tutti espressione delle confederazioni; dall'altra il Gruppo democristiano, che sosteneva che bisognasse assicurare alla base, ai dipendenti regionali, una rappresentanza diretta in un organismo così importante per la vita dell'Amministrazione. Per trovare una posizione mediana, di avvicinamento fra le parti, non certo per irrigidirci nella nostra posizione, stamane ci siamo decisi a presentare un emendamento che assicuri questa rappresentanza di base senza turbare quella che è una rappresentanza che anche noi riconosciamo, cioè quella delle Confederazioni nazionali, a cui riconosciamo il titolo di rappresentare gli interessi globali e non corporativi di una classe lavoratrice.

Però è altrettanto vero che, nello stesso momento, anche per un richiamo al pluralismo, noi diciamo che è necessario ed opportuno che vi sia questa rappresentanza diretta degli interessi dei dipendenti regionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spina per illustrare i suoi emendamenti.

SPINA (D.C.). Presidente, sto notando che vi è quasi una specie di rincorsa ai miei emendamenti da parte di colleghi del mio stesso Gruppo, anche con emendamenti unificati del Gruppo comunista e del Gruppo democristiano, per cercare di portare su altre direzioni gli emendamenti che io avevo già presentato. Mi sembra che si sia verificata tra ieri e oggi, forse, questa situazione ed io non ne sono stato messo al corrente. Ma evidentemente c'è stata, perché noto che con questi emendamenti c'è una rincorsa ai miei emendamenti, rincorsa che molte volte mi sembra anche puntigliosa, forse anche astiosa.

Sarà che sto cercando di sapere, di conoscere anche le cose che sono all'interno di questa legge ...

Vorrei semplicemente dire, per quanto riguarda l'emendamento numero 6, che ne è già stato approvato in precedenza uno dello stesso tipo. Per quanto riguarda poi l'emenda-

mento numero 11, che è identico all'emendamento 17, Gianoglio, capisco che ho toccato qualche cosa, come si dice a Cagliari "pisci 'e carinu" non lo so, forse cosa non toccabile. Qui, effettivamente, è nata subito una questione. Io, non essendo stato informato diversamente, leggendo "le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentativo nell'ambito regionale", mi chiedevo: che significa "maggiormente rappresentativo nell'ambito regionale"? Parlavamo di personale della Regione, quindi dicevo: sarà del personale della Regione, dato che inizia proprio con la dizione "del personale della Regione". Siccome però non è stato detto con chiarezza che era del personale della Regione (posso giurare qua, sui sacri testi, che altrimenti non avrei messo mano ad un emendamento), ho voluto precisarlo.

Nel precisarlo, ho detto: "dopo" delle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito, aggiungere "dell'Amministrazione". Mi sembrava ovvio; non essendo stato precisato; fosse stato precisato che non era dell'Amministrazione regionale, non avrei interferito indubbiamente di fronte a maggiori esigenze. Il collega Gianoglio adesso mi chiarisca che effettivamente non era ... (*interruzioni*).

PRESIDENTE. Chiederei ai colleghi di tener conto che abbiamo bisogno anche di procedere con una certa sollecitudine.

SPINA (D.C.). Presidente, capisco l'urgenza.

L'emendamento Gianoglio precisa che la dizione originaria non era riferita all'ambito regionale, per cui il mio emendamento, è chiaro, dovrebbe essere ritirato. Lo ritiro, dunque, per non turbare la posizione di cui non ero a conoscenza, cioè della rappresentanza dei dipendenti regionali introdotta con l'emendamento Gianoglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Piredda. Ne ha facoltà.

PIREDDA (D.C.). Io signor Presidente e onorevoli colleghi, non voglio parlare degli

emendamenti, anzi voglio parlare di un mancato emendamento. Un emendamento che io non ho presentato su un problema che però ritengo importante, forse risolvibile con un chiarimento da parte dell'Assessore.

L'articolo 20 introduce un elemento abbastanza positivo nella politica del personale all'interno dell'Amministrazione regionale. Mi sono posto, però, il problema rispetto a tutta la legge ed in particolare rispetto all'articolo 20. Il problema è questo: le decisioni che prende questo Comitato per l'organizzazione e il personale, riguardano il personale dipendente direttamente dall'Amministrazione regionale. Ora io ritengo che noi dobbiamo predisporre un sistema di elaborazione e attuazione di politica del personale che riguardi invece la generalità del personale che dipende direttamente e indirettamente dalla Regione.

E' vero che l'articolo 33 *ter*, mi pare, sì, l'articolo 33 *ter* prevede il sistema per cui, entro un certo periodo di tempo, gli organi degli Enti devono estendere ai propri dipendenti lo stato giuridico e il trattamento economico, e in più strutturare — per quanto compatibile — la propria organizzazione in conformità con quella definita dal titolo primo della presente legge, il titolo che stiamo discutendo. Questo, però, riguardo allo stato normativo, il trattamento normativo ed economico. Per quanto riguarda invece le decisioni di questo Comitato (indicate in una decina di lettere che prevedono un meccanismo che si evolve periodicamente in rapporto alle esigenze, al fine di adattare procedure e norme), mi sembra che sia necessario trovare il modo perché anche le decisioni di questo organismo, in un processo dinamico, vengano estese — attraverso deliberazioni dei Consigli di Amministrazione dei vari Enti, per quanto compatibili — anche ai dipendenti degli Enti strumentali.

Quindi chiarisco in sintesi: l'articolo 33 *ter* prevede il meccanismo di estensione delle norme generali contenute in questa legge al personale dipendente degli Enti strumentali. Occorrerebbe introdurre un sistema per cui anche le decisioni di questo organismo vengano estese, o siano vincolanti, per i Consigli di ammini-

strazione degli altri Enti. Questo per evitare che ogni Ente si faccia un proprio Comitato per l'organizzazione del personale e perché si cominci ad elaborare una politica unitaria e generale dell'organizzazione del personale regionale. Solo per questo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, mi sembra che l'articolo 20 richiami alcuni problemi di carattere generale che noi abbiamo affrontato più volte con le organizzazioni sindacali. Chiarisco che, a mio giudizio, la formulazione elaborata in Commissione non rispecchia l'orientamento che si era assunto, abbastanza diverso dal testo che è venuto fuori.

In sostanza, l'articolo 20 ha diversi aspetti, alcuni dei quali attengono all'amministrazione del personale vera e propria (e quindi è detto che il Comitato sostituisce il Consiglio di amministrazione del personale). Invece la prima parte dell'articolo, che è poi la parte innovativa, riguarda l'Amministrazione nel suo complesso e diciamo l'organizzazione del lavoro della Regione nei confronti dell'apparato generale della Sardegna, cioè del popolo sardo in un certo senso. Allora la considerazione che veniva fatta era questa: per questo aspetto sembrava più opportuno che i rappresentanti sindacali chiamati a sedere nel Comitato per l'organizzazione del personale fossero estranei all'Amministrazione. E' parso più giusto coinvolgere le confederazioni generali dei lavoratori non nelle persone dei dipendenti della Regione, ma nelle persone di estranei all'Amministrazione, visti come fruitori dei servizi della Regione nei confronti dei cittadini. Ecco, la cosa è del tutto logica, e credo non faccia una grinza. Quindi i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dovevano essere rappresentanti non appartenenti alla categoria dei dipendenti della Regione.

Non sto a dilungarmi su questo, poiché ritengo questa una posizione molto logica.

I sindacati interni della Regione sanno che io ho sempre rifiutato di considerarmi controparte dei nostri dipendenti: questo non è un contratto di lavoro come quelli che si stipulano normalmente nelle aziende produttive, ma è un disegno di legge che organizza l'apparato amministrativo della Regione nell'interesse dei dipendenti, soprattutto nell'interesse dei cittadini sardi, del complesso della Regione sarda. Quindi, tenendo presente questo principio fondamentale, è evidente che il Comitato del personale, che è l'organo preposto ad elaborare una politica di organizzazione dell'Amministrazione regionale, debba contenere in qualche modo rappresentanti non di interessi particolari, categoriali della Regione, ma dei larghi interessi dei lavoratori della Sardegna.

Questo fatto, però, pone dei problemi. Perché se è vero che una larga parte dei dipendenti regionali è comunque coinvolta nel comitato, perché vi fanno parte di diritto i coordinatori generali, compreso il coordinatore del servizio di organizzazione e metodo del personale, è pur vero che questi rappresentano l'intero corpo dei dipendenti. Quindi si pone il problema di recuperare, in qualche misura, l'articolazione variata e diversa che c'è all'interno dell'Amministrazione attraverso un meccanismo che coinvolga i dipendenti della Regione medesima.

Questo, secondo me, dovrebbe esser fatto nel modo indicato dall'emendamento. A mio parere, sono pochi due dipendenti; bisognerebbe allargare il numero e farne una questione rappresentativa (per lo meno tale è la struttura della legge, che prevede diverse componenti del personale).

Successivamente, dopo aver fatto questo — se siamo d'accordo sull'impostazione, evidentemente, io la ripropongo al Consiglio —, bisognerebbe distinguere nell'articolo le fasi che attengono all'interesse generale dalle fasi che attengono all'amministrazione del personale e quindi, mentre in una prima fase il comitato, quando siede in veste — diciamo — di amministratore del personale, dovrebbe essere composto soltanto da quelli che sono chiamati ad amministrarlo, nella fase che interessa la generalità dei cittadini invece dovrebbe riunirsi nella

sua pienezza. Non costa nulla dire qui che il Comitato, per la parte che attiene esclusivamente all'amministrazione, è composto diversamente che dalla sua generalità. E' una cosa che si può fare; io sono convinto che se formulassimo in questo modo l'articolo, migliorandone il testo, andremo incontro ad un'esigenza che è stata portata con forza dalle confederazioni, cioè quella di dare al Comitato una rappresentanza che fosse non soltanto interna ma che avesse, in qualche misura, dentro, la capacità di rappresentare gli interessi generali, esterni alla Regione: quelli dei cittadini sardi.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Giunta, poiché nessuno si oppone, sospendiamo allora la discussione sull'articolo 20 e sugli emendamenti, in modo che sia proposto un nuovo emendamento da parte della Giunta.

Si dia lettura dell'articolo 21.

SPINA, *Segretario*:

Art. 21

(Consiglio dei Servizi).

Nell'ambito della Presidenza della Giunta o di ciascun Assessorato, qualora vi siano più servizi, è costituito il Consiglio dei servizi composto:

- dal coordinatore generale;
- dai coordinatori di servizio;
- da un rappresentante del personale per ciascun servizio, eletto dal personale addetto.

Il Consiglio dei servizi:

- a) esprime pareri e formula proposte sull'organizzazione amministrativa;
- b) decide sull'impiego del personale nei servizi, sulla costituzione e composizione dei gruppi di lavoro interessanti uno o più servizi di uno stesso Assessorato o della Presidenza della Giunta;
- c) decide su istanze in materia di organizzazione e programmazione dell'attività dei servizi e dei gruppi di lavoro;
- d) propone la costituzione di gruppi di lavoro per la trattazione di affari interessanti

VII LEGISLATURA

CCLXII SEDUTA

13 APRILE 1978

più Assessorati o uno o più Assessorati e la Presidenza della Giunta;

e) esprime parere sulla nomina e sulla revoca dei coordinatori di settore;

f) esercita inoltre tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi e regolamenti.

I componenti elettivi del Consiglio dei servizi durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della prima seduta del Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei componenti. Avverso le decisioni del Consiglio è dato ricorso al Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Il Consiglio dei servizi si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Qualora nell'ambito della Presidenza della Giunta o di ciascun Assessorato vi sia un solo servizio le funzioni del Consiglio dei servizi sono svolte dal Comitato di servizio.

Al Comitato di servizio, in questo caso, si applicano i precedenti commi 2°, 3°, 4° e 5°.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

SPINA, Segretario:

Art. 22

(Comitato di servizio).

Nell'ambito di ciascun servizio è costituito un Comitato di servizio, presieduto dal rispettivo coordinatore e composto dai coordinatori di settore e da un rappresentante del personale per ciascun settore, eletto dal personale addetto.

Qualora il servizio non sia articolato in settori, il Comitato di servizio è composto dal coordinatore e da due rappresentanti del personale eletti dal personale addetto.

I componenti elettivi del Comitato durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della

sua prima seduta.

Il Comitato di servizio:

a) esprime pareri e formula proposte sulla organizzazione amministrativa con particolare riferimento a quella del proprio ambito;

b) decide sull'impiego del personale nei settori, propone al Consiglio dei servizi la costituzione dei gruppi di lavoro ed esprime pareri sulla composizione degli stessi;

c) esercita inoltre tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi e di regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

SPINA, Segretario:

Art. 23

(Organi periferici con circoscrizione regionale).

Gli organi periferici regionali o quelli statali trasferiti alla Regione, la cui competenza si estende su tutto il territorio dell'Isola, sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dall'Assessorato competente per materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

SPINA, Segretario:

Art. 24

(Organi periferici con circoscrizione provinciale).

Fino a quando non sarà attuato il decen-

tramento autarchico delle funzioni regionali, gli organi regionali e quelli statali trasferiti alla Regione — la cui competenza si svolge nell'ambito delle circoscrizioni provinciali od inferiore — assumono la struttura organizzativa periferica di servizio o, eventualmente, di settore dipendente dalla Presidenza della Giunta o dall'Assessorato competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

SPINA, *Segretario*:

CAPO III

FUNZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 25

(Livelli di coordinamento).

Nell'ambito dell'ordinamento amministrativo sono individuati tre livelli funzionali di coordinamento:

- coordinatore generale;
- coordinatore di servizio;
- coordinatore di settore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25 bis.

SPINA, *Segretario*:

Art. 25 bis

(Funzioni dei Coordinatori generali).

Nell'ambito della Presidenza della Giunta e di ogni Assessorato il Coordinatore generale cura il collegamento fra l'indirizzo politico amministrativo impartito dagli organi di governo ed i servizi, rispondendo personalmente dei risultati qualora non abbia adottato le necessarie iniziative.

Promuove, avvalendosi del Consiglio dei servizi, tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei servizi, l'economicità e l'efficienza dei medesimi, l'imparzialità e regolarità dell'attività amministrativa.

Cura il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi e verifica i risultati conseguiti.

In caso di inadeguata operatività dei settori nell'espletamento delle proprie attività specifiche e nell'attuazione dei programmi affidati, il Coordinatore generale sollecita il competente coordinatore di servizio ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, interviene nell'esercizio del potere sostitutivo assumendo direttamente tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi della disfunzione.

Di tale adempimento sostitutivo ne informa il Consiglio dei servizi.

Il Coordinatore generale della Presidenza della Giunta, oltre ai compiti previsti dai precedenti commi, cura il collegamento tra i dipartimenti di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, nonché i collegamenti con i diversi servizi dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

SPINA, *Segretario*:

Art. 26

(Nomina dei Coordinatori generali).

Le funzioni di Coordinatore generale di cui al precedente articolo, sono conferite, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad uno dei Coordinatori di servizio del singolo ramo dell'Amministrazione.

L'incarico di Coordinatore generale ha durata triennale; può essere revocato, con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

Al Coordinatore generale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una indennità pari al 25 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della VI fascia funzionale. Essa non è cumulabile con l'indennità di cui al quarto comma dell'articolo 27.

L'indennità, salvo quanto disposto dai successivi commi, viene corrisposta per 12 mensilità.

Il Coordinatore generale, in caso di assenza, impedimento o aspettativa non superiore a sessanta giorni, designa all'esercizio delle proprie funzioni un coordinatore di servizio, in mancanza di questi, un coordinatore di settore.

In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni, l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

PRESIDENTE. All'articolo 26 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Puddu Piero - Fadda - Mela - Tedesco - Monni Pietro Serafino - Biggio - Melis Tullio:

"Al primo comma dell'articolo 26, sostituire le parole: 'ad uno dei coordinatori di servizio del singolo ramo dell'Amministrazione' con le seguenti parole: 'ad un impiegato della VI fa-

scia funzionale che abbia almeno dodici anni di anzianità di servizio, prescegliendolo sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale' ". (22)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER (P.C.I.). Semplicemente per chiedere, signor Presidente, la sospensione della discussione di quest'articolo e dell'emendamento, che vorremmo valutare con più attenzione, visto che non ci è stato distribuito.

PRESIDENTE. Se il Consiglio è favorevole, sospendiamo anche la discussione dell'articolo 26.

Si dia lettura dell'articolo 26 *bis*.

SPINA, *Segretario*:

Art. 26 *bis*

(Funzioni dei Coordinatori di servizio e di settore).

I Coordinatori di servizio e di settore hanno funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle articolazioni dell'organizzazione amministrativa cui sono preposti.

Curano la realizzazione dei programmi di lavoro elaborati ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel rispetto dell'indirizzo politico-amministrativo impartito dagli organi di governo della Regione.

Adottano gli atti non discrezionali e di esecuzione dei programmi e delle deliberazioni della Giunta, firmano gli atti di impegno e liquidazione di spesa che non comportino alcuna valutazione discrezionale.

Esercitano ogni altra attribuzione funzionale o delegata, anche di rilievo esterno, determinata dalle leggi e dai regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

SPINA, *Segretario*:

Art. 27

(Nomina dei Coordinatori di servizio).

L'Assessore al personale, su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della Giunta, nomina con decreto, fra gli impiegati della VI fascia funzionale che abbiano almeno otto anni di anzianità di servizio, prescegliendoli sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale ed avuto particolare riguardo alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione, un coordinatore per ogni servizio.

L'incarico di coordinatore di servizio ha durata triennale; può essere revocato con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

Al coordinatore di servizio è corrisposta per la durata dell'incarico una indennità pari al 20 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio nella VI fascia funzionale.

L'indennità, salvo quanto disposto dai successivi commi, viene corrisposta per 12 mensilità.

Il Coordinatore di servizio, in caso di assenza, impedimento o aspettativa superiore a sessanta giorni, designa all'esercizio delle proprie funzioni un coordinatore di settore.

In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marraccini. Ne ha facoltà.

MARRACCINI (D.C.). Signor Presidente, io prendo spunto dall'articolo 27 per un chia-

rimento che riguarda anche gli articoli 26 e 28. Si tratta di un chiarimento che attiene all'interpretazione della legge. Al quinto comma dell'articolo 27 si legge che "l'indennità, salvo quanto disposto dai successivi commi, viene corrisposta per dodici mensilità"; i successivi commi cosa dicono? Che il coordinatore generale, in caso di assenza o impedimento o aspettativa non superiore a 60 giorni, designa all'esercizio delle proprie funzioni il coordinatore di servizio; in mancanza di questi, un coordinatore di settore. In caso di aspettativa per un periodo superiore a 60 giorni, l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo.

In sostanza, si evince che l'indennità viene a cessare in questi due casi, però è evidente che, nel caso in cui l'assenza o l'impedimento siano determinate da ragioni di servizio, il coordinatore generale continuerà ad usufruire dell'indennità. Soltanto questo volevo sottolineare proprio per chiarezza interpretativa della norma.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 27, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

SPINA, *Segretario*:

Art. 28

(Nomina dei Coordinatori di settore).

L'Assessore al personale, su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione, sentito il Consiglio di servizio, nomina con decreto, fra gli impiegati della V e VI fascia funzionale che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, prescegliendoli sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale e avuto particolare riguardo alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione, un Coordinatore per ogni

settore.

L'incarico di Coordinatore di settore ha durata triennale; può essere revocato con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

Al coordinatore di settore è corrisposta per la durata dell'incarico un'indennità pari al 10 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della VI fascia funzionale. Detta indennità viene corrisposta per 12 mensilità salvo quanto previsto dai successivi commi.

In caso di assenza, impedimento ovvero in caso di aspettativa non superiore a sessanta giorni, le funzioni di coordinatore di settore sono esercitate dal coordinatore di servizio.

In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni, l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 29 è stato soppresso. Si dia lettura dell'articolo 30.

SPINA, Segretario:

Art. 30

(Responsabilità dei Coordinatori).

Oltre alla responsabilità prevista per tutti gli impiegati regionali, i coordinatori sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

In particolare i coordinatori sono responsabili dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dalla Giunta o dall'Assessore per la branca di competenza; rispondono altresì della rigorosa osservanza dei

termini e delle norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, nell'organizzazione del lavoro e nell'attività dei servizi e dei settori sono contestati:

— ai coordinatori di settore dal coordinatore di servizio, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale;

— ai coordinatori di servizio e ai coordinatori generali dal Presidente della Giunta o dall'Assessore a seconda delle rispettive competenze.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

SPINA, Segretario:

TITOLO II

ORDINAMENTO, STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 31

(Fonti normative)

Lo stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale è regolato dalle seguenti norme e, per quanto non previsto ed in quanto compatibile, dalle leggi regionali e dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale della Regione, delle guardie venatorie

VII LEGISLATURA

CCLXII SEDUTA

13 APRILE 1978

dei Comitati provinciali della caccia e delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, saranno disciplinati con apposita legge regionale; resta ferma, frattanto, la vigente normativa nella materia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Ritengo che sia opportuno sospendere e non andare avanti; sarebbe meglio prima chiudere il discorso sugli articoli che abbiamo lasciati sospesi poco fa.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 10, viene ripresa alle ore 12 e 45).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DESSANAY

PRESIDENTE. Eravamo giunti alla fine del Titolo primo; prima di iniziare il Titolo secondo s'era chiesta una sospensiva per eventuali accordi circa la definizione dell'articolo 20 e dell'articolo 26.

Sull'articolo 20 ha domandato di parlare il Presidente della Giunta regionale. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Per chiarire che sull'articolo 20 la Giunta accetta l'emendamento che è stato presentato. Logicamente, l'intervento che ho fatto poc'anzi serve ad interpretare qual è la nostra posizione: noi riteniamo che i rappresentanti dell'organizzazione sindacale debbano essere scelti al di fuori; con i due che vengono proposti ad integrazione, si completa la rappresentatività del comitato e si dà al comitato medesimo quella veste che dicevo poc'anzi. Quindi non presentiamo nessun emendamento ma accogliamo l'emendamento a firma Gianoglio e più.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 6 a firma Spina - Tedesco.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 20, così modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 17 a firma Gianoglio - Saba - Floris Severino.

Ha domandato di parlare l'onorevole Marini per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MARINI (P.C.I.), *relatore di maggioranza*. Nel corso del dibattito generale di ieri, abbiamo chiarito per quali ragioni nell'articolo 20 si sia fatto riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale; nel fare questa considerazione, abbiamo anche detto che era un punto, un elemento, una scelta politicamente qualificante per le stesse ragioni che indicava l'onorevole Soddu nella prima parte del suo intervento. Noi riteniamo che, anche quando si parla di personale della Regione e della sua utilizzazione, della sua organizzazione, all'interno delle strutture amministrative della Regione, debbano essere sempre tenuti presenti quelli che sono gli interessi generali della Regione stessa. Interessi generali che vanno al di là anche di quelli specifici, e spese volte anche particolari dei dipendenti regionali. Quindi nella dizione "i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale", noi coglievamo proprio questo aspetto politico pregnante, tendente a far prevalere all'interno dell'Amministrazione regionale anche gli interessi generali della collettività e della Regione, non solo quelli particolari dei dipendenti.

Per queste ragioni eravamo contrari all'emendamento numero 11, che è stato ritirato. Viene adesso presentata con l'emendamento numero 17 una modifica, un'adequazione, un'attenuazione delle considerazioni che venivano fatte con l'emendamento numero 11. Devo dire che questa soluzione, che prevede accanto ai tre rappresentanti delle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative, anche

la presenza di due dipendenti della Regione, eletti direttamente fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale, non ci trova consenzienti, proprio perché ci pare che anche questa scelta, pur condivisibile per certi aspetti, non faccia che camminare verso la difesa degli interessi particolari, vada ancora a far prevalere o almeno a configurare la prevalenza di interessi particolari su quelli che sono gli interessi più generali dell'Amministrazione regionale.

Probabilmente in altro momento politico, in altre situazioni politiche, avremmo assentito anche ad una dizione di questa natura; ma è proprio il particolare momento politico che vive il nostro Paese, che ci porta a ritenere che le organizzazioni generali dei lavoratori debbano essere presenti, in quanto portatrici di interessi più vasti nella collettività e della società. D'altronde, ci sono esempi di esperienze negative in diverse amministrazioni pubbliche, proprio in questi giorni, in questo periodo, dovute alla presenza organizzata di gruppi di pressione, di gruppi che si fanno portatori dei propri interessi particolari e non di quelli più vasti e più generali dell'amministrazione e della collettività.

Per queste ragioni, noi non accettiamo, non possiamo far nostro questo emendamento e voteremo contro.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento a firma Gianoglio - Saba - Floris Severino numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora all'articolo 26 ed all'emendamento che ad esso era stato presentato, cioè il numero 22.

Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.R.I.). Signor Presidente, io la pregherei di soprassedere per un momento in ordine alla discussione sull'emendamento e sull'articolo, perché c'è un accordo fra le forze politiche per un approfondimento del problema. Quindi, senza sospendere la seduta, si può anda-

re avanti sugli altri articoli e rinviare al pomeriggio l'esame di questo.

PRESIDENTE. Onorevole Fadda, noi abbiamo sospeso la seduta proprio per questo! Io direi che se abbiamo ancora bisogno di sospendere la seduta, sospendiamo e andiamo a questo pomeriggio, oppure si può lasciare in sospenso solo l'articolo 26 ed andare avanti con il Titolo secondo.

Si lascia sospeso?

Va bene. Andiamo avanti.

Si dia lettura dell'articolo 31.

SPINA, Segretario:

TITOLO II

ORDINAMENTO, STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 31

(Fonti normative)

Lo stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale è regolato dalle seguenti norme e, per quanto non previsto ed in quanto compatibile, dalle leggi regionali e dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale della Regione, delle guardie venatorie dei Comitati provinciali della caccia e delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, saranno disciplinati con apposita legge regionale; resta ferma, frattanto, la vigente normativa nella materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

VII LEGISLATURA

CCLXII SEDUTA

13 APRILE 1978

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

SPINA, *Segretario*:

Art. 32

(Contrattazione triennale).

Ogni triennio la Giunta, a far data dal 1° luglio 1979, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'Amministrazione regionale, provvederà all'esame, con carattere di generalità, delle questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.

Le eventuali modifiche alla disciplina vigente saranno stabilite, sulla base degli accordi raggiunti fra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali di cui sopra, con apposito disegno di legge che la Giunta stessa dovrà presentare per l'approvazione da parte del Consiglio regionale almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di modifica di cui al comma precedente, decorrono in ogni caso dal giorno successivo a quello di scadenza del triennio precedente.

PRESIDENTE. All'articolo 32 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Piredda - Tedesco - Monni Pietro Serafino:

"Alla fine del primo comma, dopo le parole '... trattamento economico del personale', aggiungere 'dipendente dalla Regione e dagli Enti regionali'".

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piredda per illustrare questo emenda-

mento.

PIREDDA (D.C.). Io mi ricollego al precedente intervento, nel senso che anche questo emendamento che non vuole assolutamente stravolgere la legge, bensì tende a fare in modo che ci sia una politica di gestione unitaria del personale dipendente dalla Regione e dagli Enti. Allora, l'articolo 32 al primo comma prevede che la Giunta, ogni triennio, "provvederà all'esame con carattere di generalità delle questioni attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale". Noi sappiamo che il trattamento dei dipendenti degli Enti regionali, che dovrebbe essere uniformato al trattamento dei dipendenti della Regione, qualche volta non lo è. Questo emendamento tende a sottolineare l'esigenza che non si possano fare trattative triennali prescindendo dal contesto generale. Esso perciò persegue l'obiettivo di obbligare la Giunta a fare la trattativa su tutto il personale dipendente direttamente e indirettamente dalla Regione. E' evidente che l'applicazione del risultato all'interno della Regione si trasforma attraverso i canali normali; all'esterno si trasforma passando attraverso apposite deliberazioni dei consigli di amministrazione degli enti.

Ma il problema è che la Giunta deve essere obbligata a trattare in un unico pacchetto gli aspetti del trattamento economico e normativo di tutti i dipendenti che fanno carico al bilancio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.), *relatore di maggioranza*. Sono sostanzialmente d'accordo sulla richiesta dell'onorevole Piredda, però credo, sotto il profilo formale, che se noi approvassimo questa modifica faremmo un errore, in quanto nella legge che stiamo discutendo i dipendenti degli Enti regionali non sono compresi. Allora io dico: noi, approvando una contrattazione triennale di revisione, approviamo una contrattazione triennale di revisione di questo stato giuridico, di questa legge e di questi dipendenti.

Se vogliamo, come è giusto, fare quello che dice il collega Piredda, cioè vincolare la Giunta a che non vi siano modifiche nel trattamento economico dei dipendenti degli Enti regionali, lo dobbiamo fare con un ordine del giorno. Non possiamo metterlo in questo articolo, perché esso riguarda tutti quelli che, allo stato attuale, con questa legge sono dipendenti regionali o "entrano" per diversi canali.

Quindi, mentre dico che è sacrosanta la preoccupazione sostanziale dell'onorevole Piredda, credo che il canale da seguire sia quello di presentare un ordine del giorno in questa direzione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Presidente, sono sostanzialmente d'accordo anch'io con quanto proposto dal collega Piredda e vorrei far osservare che proprio in questa legge è detto (non ricordo in quale articolo) che entro 60 giorni gli Enti regionali dovranno recepire nel loro ordinamento le norme, in modo tale da poter avere un'uniformità di posizioni. In questa logica è chiaro che, nell'uniformità che si dovrà avere entro i 60 giorni, vi sarà anche l'uniformità della contrattazione triennale. La posizione portata avanti dal collega Piredda, in effetti, è questa: che vi sia una contrattazione triennale nell'ambito della Regione e degli Enti. Ma io mi auguro che con la prossima riforma possa essere regolato tutto quanto riguarda gli enti regionali e la loro struttura, con un'unica normativa che, mi auguro, sarà la normativa dei dipendenti della Regione, ovunque essi siano collocati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Piredda. Ne ha facoltà.

PIREDDA (D.C.). A prescindere da come andrà a finire l'emendamento, vorrei dire che se venisse accolto, la sua collocazione in sede di coordinamento dovrebbe essere vista non tanto dopo le parole "economico del personale", alla fine del primo comma, quanto inserito nella frase: "delle organizzazioni sindacali maggior-

mente rappresentative del personale dell'Amministrazione regionale". Ma è una questione, diciamo, più di una espressione letterale che di altro genere.

Poi, siccome ho ripreso la parola, non avrei difficoltà rispetto all'intervento del relatore, onorevole Gianoglio, a dire che si può fare quanto richiesto anche con un ordine del giorno; però, siccome esiste l'articolo 33 *ter*, che prevede il meccanismo di adeguamento e di recepimento da parte degli Enti regionali dello stato giuridico e delle norme relative alle strutture, così come avevo chiesto che si scrivesse che le decisioni prese in applicazione dell'articolo 20 dal Comitato del personale avessero un qualche valore vincolante per tutto il personale dipendente anche dagli enti strumentali, ho riproposto lo stesso concetto. Ora è caduto quel concetto per l'articolo 20, per cui presumo che gli Enti regionali faranno il loro comitato per l'organizzazione e la gestione del personale, non essendo vincolati a questo discorso. Così come presumo che, se l'emendamento dovesse cadere, la trattativa triennale la Giunta la debba fare con le organizzazioni dei singoli enti, così come di fatto sta avvenendo, senza peraltro (nella situazione attuale) che sia la Giunta a fare la trattativa, in quanto sono i singoli consigli di amministrazione, con una posizione di debolezza che comporta alcuni problemi.

Il mio era un tentativo di riportare a un quadro unico e unitario il discorso, ma ...

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta è d'accordo col parere e con lo spirito, soprattutto, che anima il discorso dell'onorevole Piredda. Noi siamo d'accordo che la trattativa debba essere globale e riguardare tutti i settori: da quello così detto centrale dell'Amministrazione a quello periferico ed anche a quello degli enti strumentali. Giacciono in Consiglio già alcune leggi di modifica degli enti, che

prevedono l'equiparazione totale del trattamento economico e giuridico del loro personale a quello della Regione.

Quindi noi riteniamo che, probabilmente, la strada più breve sia quella proposta dall'onorevole Gianoglio: che attraverso un ordine del giorno si impegni la Giunta, nel momento in cui fa questa trattativa triennale, a tener conto della necessità di comprendervi globalmente anche il personale degli enti.

PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato?

PIREDDA (D.C.). Sì.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

SPINA, Segretario:

CAPO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 33

(Ruolo e fasce funzionali).

Il personale dell'Amministrazione regionale, quello dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda ed il personale già trasferito dallo Stato alla Regione in forza di norme di attuazione dello Statuto speciale o di norme di decentramento statale, è compreso in un ruolo unico ed inquadrato in sei fasce funzionali.

Nell'ambito di ciascuna fascia funzionale sono individuate, secondo la allegata tabella A), le singole qualifiche, raggruppate per equivalenza di mansioni.

Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, per il quale valgono le disposizioni transitorie della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33 bis.

SPINA, Segretario:

Art. 33 bis

(Distacchi e comandi).

Al fine di consentire una completa ed organica utilizzazione del personale e per soddisfare ad esigenze funzionali ed organizzative dell'apparato amministrativo regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, si potrà provvedere al distacco od al comando:

— del personale dell'Amministrazione regionale presso gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane, gli Istituti regionali e gli Enti strumentali della Regione o comunque sottoposti al suo controllo;

— del personale dei predetti Istituti ed Enti presso l'Amministrazione regionale, gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane.

L'Amministrazione regionale può disporre il distacco ed il comando di proprio personale presso gli Enti locali territoriali contestualmente all'attuazione del decentramento di funzioni regionali ai medesimi Enti.

I distacchi ed i comandi di cui al presente articolo sono disposti, d'intesa tra le Amministrazioni interessate, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore al Personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Corona. Ne ha facoltà.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Vorrei pregarla, signor Presidente, di sospendere la discussione su questo articolo, perché stiamo preparando una modifica di carattere tecni-

co, ma comunque indispensabile.

PRESIDENTE. Se il Consiglio è d'accordo, sospendiamo l'articolo 33 *bis* fino a che la Giunta non presenta l'emendamento che ritiene necessario. Si dia lettura dell'articolo 33 *ter*.

SPINA, *Segretario*:

Art. 33 *ter*

(*Personale degli Enti strumentali*)

Contestualmente alla ristrutturazione degli Enti strumentali della Regione si provvederà all'inquadramento del relativo personale dipendente nel ruolo e nelle fasce funzionali di cui al primo comma dell'articolo 33.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti Organi degli Enti di cui sopra, sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici al fine di:

- estendere ai propri dipendenti lo stato giuridico ed il trattamento economico nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge;

- strutturare, per quanto compatibile, la propria organizzazione in conformità con quella definita nel Titolo primo della presente legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI (P.C.I.). Effettivamente qui si pone un problema di collegamento della norma: mentre viene esteso ai dipendenti degli Enti lo stato giuridico ed il trattamento economico, l'articolo 32, che parla della contrattazione triennale, non è esteso ai dipendenti degli Enti. Probabilmente bisogna introdurre una norma, qui, che consenta l'estensione automatica, come prevista in prima battuta, per l'applicazione entro sessanta giorni del trattamento giuridico ed economico anche per le successive contrattazioni triennali.

Mi sembra che un ordine del giorno sia insufficiente a risolvere questa questione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.), *relatore di maggioranza*. Non vorrei essere accusato di propensione per l'amico e collega Usai, perché mi pare che nell'argomentazione chieda sostanzialmente le stesse cose che chiedeva il collega Piredda e che riconoscevo fossero giuste e doverose. Che sia più giusto introdurlo in quest'articolo piuttosto che nel precedente sono ancora d'accordo con l'onorevole Usai. Ma dico che si tratta sempre, soltanto ed esclusivamente di volontà politica della Giunta. E quando il collega Assessore ha ribadito che è disponibile, che la Giunta estenderà il trattamento economico ed anche le successive contrattazioni, io credo che non ci sia nessuna diversificazione di posizioni. Comunque, penso che sia esclusivamente questione di intendersi.

Sotto questo profilo, come relatore, non posso naturalmente vincolare l'Assemblea al mio parere: io credo che sia giusto farlo con un ordine del giorno, se però il Consiglio ritiene di modificare questo articolo, si può anche fare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, si rimane d'accordo per l'ordine del giorno.

Metto in votazione l'articolo 33 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34.

SPINA, *Segretario*:

Art. 34

(*Dotazione organica*)

La dotazione organica complessiva del personale per ciascuna fascia funzionale è stabilita secondo l'allegata tabella B).

Il contingente numerico per ciascuna qualifica, nel limite della dotazione organica di ciascuna fascia funzionale, è determinato con de-

creto dell'Assessore al Personale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta del Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Con la stessa procedura, ferma restando la dotazione organica della rispettiva fascia funzionale, al contingente numerico di ciascuna qualifica possono essere apportate variazioni in relazione alle esigenze operative dell'Amministrazione.

La verifica delle esigenze operative di cui al precedente comma è effettuata prima dell'inizio delle procedure per la copertura dei posti resisi vacanti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

SPINA, Segretario:

Art. 35

(Mansioni del personale della VI fascia funzionale)

Il personale della VI fascia funzionale svolge attività di indirizzo e di impulso; cura autonomamente l'istruttoria amministrativa, tecnica e contabile degli affari che richiedono una prevalente attività di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, firmandone i relativi atti; nell'ambito delle direttive formulate dai competenti coordinatori cura la definizione degli affari stessi, predisponendone i relativi atti; può essere preposto allo svolgimento di attività ricorrenti, ed in tale ambito indirizza l'attività del personale addetto disponendo l'appropriato impiego del materiale e delle attrezzature; esercita funzioni organizzative ed operative di carattere tecnico richiedenti particolari specializzazioni attinenti a compiti di istituto; comunica agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione e rilascia i certificati.

Può svolgere compiti di segreteria.

Sono fatti salvi i limiti di competenza professionale stabiliti da leggi e regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

SPINA, Segretario:

Art. 36

(Mansioni del personale della V fascia funzionale).

Il personale della V fascia funzionale svolge compiti di collaborazione amministrativa, tecnica e contabile anche con discrezionalità operativa; disimpegna mansioni che attengono ad adempimenti istruttori firmandone, nell'ambito delle direttive formulate dal rispettivo Coordinatore, i relativi atti.

Può svolgere compiti di segreteria.

Sono fatti salvi i limiti di competenza professionale stabiliti da leggi o da regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

SPINA, Segretario:

Art. 37

(Mansioni del personale della IV fascia funzionale)

Il personale della IV fascia funzionale svolge mansioni di carattere tecnico, amministrativo e contabile, richiedenti apposita preparazione.

ne specialistica acquisita anche attraverso corsi professionali a carattere teorico-pratico.

In particolare dette mansioni sono esercitate nei settori degli archivi, delle biblioteche, della stampa e della tipografia, della foto-cinematografia, dell'elaborazione dei dati, della collaborazione tecnica, amministrativa e contabile in genere.

Nell'ambito delle specifiche competenze della qualifica professionale riconosciuta, il personale della IV fascia svolge anche attività manuali proprie degli operai specializzati, utilizzando attrezzi, apparecchiature o strumenti, dei quali è tenuto a provvedere alla ordinaria manutenzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

SPINA, Segretario:

Art. 38

(Mansioni del personale della III fascia funzionale)

Il personale della III fascia funzionale svolge mansioni di carattere tecnico-pratico richiedenti apposita qualificazione professionale ed è tenuto alla manutenzione ordinaria dei mezzi, strumenti ed apparecchiature affidatigli.

In particolare nell'ambito delle specifiche competenze della qualifica di appartenenza, il personale della III fascia svolge attività di dattilografia e stenografia, collaborazione nei settori di archivio e protocollo, di conduzione di centralini telefonici, di perforazione e predisposizione di schede meccanografiche, di conduzione di impianti di riscaldamento e condizionamento, di vigilanza sanitaria ed ogni altra attività assimilabile a quella degli operai qualificati.

Del personale di detta fascia fanno parte

altresì gli addetti stabilmente alla conduzione di autoveicoli, con patente D o D-E.

Il personale assunto con la qualifica di dattilografo o stenodattilografo, dopo 15 anni di effettivo servizio nelle relative mansioni o dopo il compimento del 50° anno di età, può ottenere, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza e sempreché in possesso della qualificazione professionale eventualmente richiesta, l'assegnazione a diversa qualifica per la quale esista vacanza sul relativo contingente numerico.

L'assegnazione di cui al precedente comma è disposta con decreto dell'Assessore al personale, sentito il Comitato per la organizzazione e il personale.

Per la sostituzione delle stenodattilografe e delle dattilografe, nel periodo in cui le medesime usufruiscono — nei limiti di legge — del congedo straordinario di cui agli articoli 4 e 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale, munito dei necessari requisiti, presciogliendolo, di norma, secondo l'ordine della graduatoria e sino all'esaurimento della medesima, fra gli idonei dell'ultimo concorso espletato. Al suddetto personale compete il trattamento economico iniziale previsto per la III fascia funzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

SPINA, Segretario:

Art. 39

(Mansioni del personale della II fascia funzionale)

Il personale della II fascia funzionale collabora ai servizi generali del ramo dell'Amministrazione cui è assegnato, ed è adibito a compiti

di collegamento nel servizio di corrispondenza, utilizzando, anche per il trasporto di persone, i veicoli forniti a tal fine dall'Amministrazione.

Del personale di detta fascia fanno parte gli addetti a compiti di guardiano e custodia, nonché alla sorveglianza di opere idrauliche, secondo l'orario e le modalità definite in relazione alle esigenze del servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

SPINA, Segretario:

Art. 40

(Mansioni del personale della I fascia funzionale).

Il personale della prima fascia funzionale svolge mansioni inerenti al servizio di anticamera provvedendo altresì a:

- eseguire il trasporto di fascicoli e di altri oggetti;
- provvedere a mantenere in ordine gli uffici cui è assegnato;
- impiegare gli apparecchi e le macchine in dotazione agli uffici per la riproduzione e la duplicazione dei documenti;
- collaborare ai servizi inerenti al ricevimento ed all'inoltro della corrispondenza;
- collaborare al servizio di rappresentanza in occasione di manifestazioni, mostre e congressi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 41 è stato soppresso. Si dia lettura dell'articolo 42.

SPINA, Segretario:

Art. 42

(Divieto di svolgimento di mansioni diverse).

E' fatto divieto all'Amministrazione di destinare i propri dipendenti allo svolgimento di mansioni diverse da quelle della fascia di appartenenza.

Fatta salva la possibilità di affidamento di mansioni equivalenti nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, per improrogabili esigenze di servizio il dipendente può essere adibito allo svolgimento di mansioni diverse, comunque non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza, per un periodo complessivo non superiore a due mesi per ogni biennio.

In ogni caso il transito nelle fasce superiori si consegue esclusivamente in applicazione delle norme contenute nella presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42 bis.

SPINA, Segretario:

Art. 42 bis

(Attribuzione di mansioni diverse in caso di inidoneità fisica).

Al dipendente che, con la procedura prevista per la dispensa dal servizio per motivi di salute, venga riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, il Comitato per l'organizzazione ed il personale può attribuire le mansioni di altra qualifica compresa nella stessa fascia di appartenenza, ovvero, a domanda, le mansioni di qualifiche comprese nelle fasce funzionali inferiori, con conservazione in tale ultimo caso, del trattamento economico della

fascia funzionale di originaria appartenenza.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale addetto all'impiego degli autoveicoli nel caso di ritiro definitivo della patente di guida ovvero al compimento del 55° anno di età, prescindendo dalle condizioni di inidoneità fisica.

Alle visite per l'accertamento dell'idoneità assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne faccia domanda e se ne assuma l'onere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazio-

ne. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Abbiamo terminato l'esame del Capo II.

I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 20.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrada
